



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 125 DEL 29/07/2024

**OGGETTO: ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 117/2024 DI PAGAMENTO
INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SENZA TITOLO**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
EDILIZIA, URBANISTICA, DEMANIO**

Vista la nota acclarata in data 08/06/2024 al numero di prot. 7374 da parte del geom. Petrocchi Paolo Tecnico incaricato dalla Soc. Fra.Ma s.a.s con la quale si chiedeva un parere preventivo della giunta comunale in merito all'ottenimento di una nuova concessione demaniale marittima per l'occupazione di un'area per posa tavoli e sedie a servizio dell'attività di bar dominato "Bar Veliero";

Preso atto che al fine di procedere con il rilascio del titolo concessorio questo Ufficio ha chiesto con nota del 26/06/2024 prot. 8293 all'Ufficio Vigilanza un sopralluogo atto alla verifica dello stato dei luoghi dell'area oggetto di richiesta;

Visto il verbale dell'area Vigilanza, acclarato dagli uffici comunali in data 03/07/2024 al numero di prot. 8703 nel quale si evince che sull'area oggetto di richiesta di concessione è presente una porzione di tettoia in metallo posta sopra una pedana in legno con soprastante tavoli e sedie;

Preso atto che la presenza dei manufatti sull'area oggetto di richiesta di concessione, costituisce un'occupazione senza titolo per la quale è previsto il pagamento di un indennizzo pari al 200% del canone annuo come previsto dall'art. 8 della legge 494/1993;

Preso atto che la superficie oggetto di richiesta è pari a mq 30,00 classificata con uso Turistico Ricreativo e individuata come area con opere di facile rimozione generando il seguente importo di canone demaniale:

Classificazione	Superficie	Coefficiente	Canone
Facile rimozione	30,00 mq	2,77 €/mq	83,10 €

Preso atto della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2 del 19/12/2023 con la quale veniva stabilito l'importo del canone minimo per l'annualità 2024 pari ad € 3.225,50;

Considerato che l'importo da pagare per l'occupazione senza titolo è così calcolato:

Canone	Maggiorazione art. 8 L. 494/1993	Importo dovuto
€ 3.225,50	200%	9.676,50 €

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 117 del 17/07/2024 con la quale si ordina alla Soc. Fra.Ma s.a.s il pagamento dell'indennizzo come sopra calcolato;

Viste le memorie depositate dagli interessati acclamate al ns. prot. 9585 del 19/07/2024 così riassumibili:

- *L'attività commerciale denominata "Bar Veliero" ha come pertinenza un'area in parte in proprietà privata (mq. 151,), in parte in concessione di suolo pubblico (mq. 46.67) ed in parte residualq (mq. 30.00) su area demaniale;*

- *La Soc. Fra.Ma s.a.s ha occupato l'area demaniale in questione fino al 31/12/2023 in forza di autorizzazione ex art. 45bis del Codice della navigazione essendo l'area in concessione demaniale al Comune di Campo nell'Elba;*
- *La Soc. Fra.Ma s.a.s si è premurata di richiedere la concessione demaniale in data 12/04/2024 essendo venuta a conoscenza delle mutate condizioni dell'area demaniale interessata a seguito della comunicazione ricevuta dal Comune di Campo nell'Elba;*
- *Corrisponde ad assoluta buona fede e ad errata interpretazione della norma il mantenimento delle strutture sull'area in parola, stante che sulla rimanente area utilizzata in forza di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, non sussiste alcun obbligo di rimozione delle stesse e che lo smontaggio del manufatto non può essere parziale trattandosi di struttura monolitica;*
- *Allega la circolare n. 4/1994 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella quale si danno indicazioni agli uffici periferici sulla applicabilità dell'indennizzo in luogo del canone escludendo i casi in cui il precedente concessionario si è premurato di chiedere una nuova concessione demaniale*

Ritenuto che le osservazioni presentare siano meritevoli di accoglimento riconoscendo alla Soc. Fra.Ma s.a.s la buona fede dell'occupazione in analogia con quanto accaduto fino al 31/12/2023;

Preso atto altresì che la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allegata alla memoria indichi quanto sia "arduo configurare quale "abusivo" un precedente concessionario al quale, per vicende varie, lo stesso titolo non sia rilasciato in tempo utile e senza che siano venuti meno i motivi che avevano giustificato in precedenza l'assentimento della concessione";

Visto il regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. **5** del **17/03/2024**;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023 con il quale si nominava il Responsabile dell'Area Tecnica edilizia urbanistica e demanio;

Visto il Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 36;

Visto il Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione;

Visto l'art. 8 della Legge 494/1993 e ss.mm.ii;

Considerato il conferimento dei compiti amministrativi in materia di Demanio Marittimo:
 Art. 105 D. Leg.vo 31/03/1998 n.112;
 Art.27, c.3 L.R.T. 01/10/1998, n.88;
 Art.5, c.2, D.P.C.M. 12/10/2000;

Per quanto in premessa richiamato

ANNULLA

L'ordinanza Sindacale n. 117 del 17/07/2024 con la quale si ordina alla Soc. Fra.Ma s.a.s il pagamento dell'indennizzo pari a € 9.676,50

DISPONE

Che la presente sia trasmessa tramite posta certificata alla **FRA.MA S.A.S.** e al Tecnico **Petrocchi Paolo.**

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)